***1) Poteri del pater familias***: evoluzione della struttura commerciale; grande aumento della disponibilità di manodopera; capacità negoziale del *filius*: responsabilità diretta ed emancipazione.

***2) Le persone: figli e servi, ingenui e libertini***. Chi siano lo spiega Gaio:

Gai 1, 11-12: 11. **Ingenui** sunt, qui liberi nati sunt; **libertini**, qui ex iusta servitute manumissi sunt. 12. Rursus libertinorum **tria sunt genera**: nam aut **cives Romani** aut **Latini** aut **dediticiorum numero** sunt. De quibus singulis dispiciamus; ac prius de dediticiis.

11. Ingenui sono coloro che sono nati liberi; libertini quelli che sono stati manomessi da una legittima servitù. 12. Ancora: ci sono tre generi di libertini: infatti o sono cittadini romani o [sono] Latini o sono nel novero dei dediticî.

Segue una lunga serie di spiegazioni […]:

Gai 1, 13. Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut, qui servi a dominis poenae nomine vincti sunt, quibusve stigmata inscripta sunt, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sunt, quive ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt **peregrini dediticii**. 14. Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt*.*

13. Per la legge Elia Senzia (4 d.C.) è stabilito che quei servi che sono stati incatenati dai padroni a titolo di pena, o ai quali sono state impresse marchiature, o circa i quali c’è stato per un reato un processo con tortura e per quel reato sono stati condannati, o quelli che siano stati consegnati per combattere con le armi o con le bestie, o che sono stati condannati ai giochi o alla reclusione, e dopo o dallo stesso padrone o da un altro sono stati manomessi, divengano liberi alle stesse condizioni in cui si trovano i peregrini dediticî. 14. Sono chiamati poi peregrini dediticî quelli che una volta, prese le armi, hanno cobattuto contro il popolo romano e poi, vista la sconfitta, si sono arresi.

[…] 16. Si vero in nulla tali turpitudine sit servus, manumissum modo **civem Romanum** modo **Latinum** fieri dicemus. 17. Nam in cuius persona tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta, et ex iure Quiritium domini, et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit.

[…] 16. Se invece il servo non si trovi in alcuna siffatta turpitudine, [se viene] manomesso ora diciamo che è fatto cittadino romano, ora che è latino. 17. Infatti nella cui persona concorrano queste tre [condizioni]: che sia liberato da una giusta e legittima manomissione, da un padrone di 30 anni, e di diritto dei Quiriti, cioè con la verghetta o per censimento o per testamento, quello diviene cittadino romano; se invece ne manca qualcuna, sarà latino.

E’ previsto anche il passaggio dalla *latinitas* alla cittadinanza romana:

Gai 1, 28-29. 28. Latini vero multis modis ad civitatem Romanam perveniunt. 29. Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit,

28. I latini in molti modi giungono alla cittadinanza romana. 29. Subito infatti per la legge Elia Senzia i minori di 30 anni manomessi e fatti latini, se hanno preso mogli o cittadine romane o latine coloniarie o di entrambe le condizioni, di cui anche loro sono, e così furono dichiarati davanti non meno di sette testimoni cittadini romani puberi e hanno procreato un figlio, non appena che quel figlio ha iniziato ad essere di un anno,

datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere: Et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur.

gli è data potestà per quella legge di adìre il pretore, o in provincia il preside della provincia, e di provare che hanno preso moglie secondo la legge Elia Senzia e che da quella hanno un figlio di oltre un anno. E se quello davanti al quale la causa è provata, abbia pronunziato che ciò è così, allora sia lo stesso latino sia sua moglie, se anche lei sia della stessa condizione, sia il loro figlio, se anche quello sia nella stessa condizione, sono attestati essere cittadini romani.

Quanto alla *manumissio testamento*, sia la *lex Fufia Caninia* del 2 a.C., sia disposizioni ulteriori, imposero un rapporto percentuale:

Gai 1, 42-43: 42. Praeterea lege Fufia Caninia certus modus constitutus est in servis testamento manumittendis. 43. Nam ei, qui plures quam duos neque plures quam decem servos habebit, usque ad partem dimidiam eius numeri manumittere permittitur; ei vero, qui plures quam X neque plures quam XXX servos habebit, usque ad tertiam partem eius numeri manumittere permittitur. At ei, qui plures quam XXX neque plures quam centum habebit, usque ad partem quartam potestas manumittendi datur. Novissime ei, qui plures quam C habebit nec plures quam D, non plures manumittere permittitur quam quintam partem; neque plures quam D habentis ratio habetur, ut ex eo numero pars definiatur, sed praescribit lex, ne cui plures manumittere liceat quam C. Quod si quis unum servum omnino aut duos habet, ad hanc legem non pertinet, et ideo liberam habet potestatem manumittendi.

42. Inoltre con la legge Fufia Caninia è stata stabilita una certa misura nei servi da manomettere per testamento. 43. Infatti a quello che aveva più di 2 né più di 10 servi è permesso manomettere fino alla metà di quel numero; invece a quello che aveva più di 10 né più di 30 servi è permesso manomettere fino ad un terzo di quel numero. Ma a quello che aveva più di 30 né più di 100, fino alla quarta parte è dato di manomettere. Recentissimamente a quello che ne aveva più di 100 né più di 500, non è permesso di manomettere più della quinta parte; né c’è ragione per chi ha più di 500 che sia definita la parte in quel numero, ma la legge prescrive che non sia lecito manometterne più di 100. Che se qualcuno ha uno o due servi in tutto, non riguarda questa legge e pertanto ha libero potere di manomettere.

Segue poi una norma a tutela della garanzia patrimoniale:

Gai 1, 47. In summa sciendum est, quod lege Aelia Sentia cautum sit, ut creditorum fraudandorum causa manumissi liberi non fiant, hoc etiam ad peregrinos pertinere, [<*senatus ita censuit ex auctoritate Hadrani*>?] cetera vero iura eius legis ad peregrinos non pertinere*.*

47. In sostanza bisogna ricordare che dalla legge Elia Senzia è proibito che siano liberi i manomessi per frodare i creditori, e questo riguarda anche i peregrini, mentre [il senato deliberò su indicazione di Adriano] le altre disposizioni di questa legge non riguardano i peregrini.

***3) Emancipazione, manomissione***:

Gai 1, 124–141: 124. Videamus nunc, quo modo ii, qui alieno iuri subiecti sunt, eo iure liberentur. 125. Ac prius de his dispiciamus, qui in potestate sunt. 126. Et quidem servi quemadmodum potestate liberentur, ex his intellegere possumus, quae de servis manumittendis superius exposuimus.

124. Vediamo ora in che modo quelli che sono soggetti all’altrui diritto si liberino da quella soggezione. 125. E prima discutiamo di quelli che sono sotto la potestà. 126. E dunque in che modo i servi siano liberati dalla soggezione, da questi possiamo capire quelle cose che abbiamo esposto sopra a proposito dei servi da manomettere.

Determinare se si divenga *sui iuris* dipende dallo stato di soggezione del proprio padre:

Gai 1, 127. Hi vero, **qui in potestate parentis sunt**, mortuo eo sui iuris fiunt. Sed hoc distinctionem recipit: nam mortuo patre sane omni modo filii filiaeve sui iuris efficiuntur; mortuo vero avo non omni modo nepotes neptesve sui iuris fiunt, sed ita si post mortem avi in patris sui potestatem recasuri non sunt. Itaque si moriente avo pater eorum et vivat et in potestate patris fuerit, tunc post obitum avi in patris sui potestate fiunt; si vero is, quo tempore avus moritur, aut iam mortuus est aut exiit de potestate patris, tunc hi, quia in potestatem eius cadere non possunt, sui iuris fiunt.

127. In vero, quelli che sono sotto la potestà del padre, morto quello diventano di diritto proprio. Ma questo comporta una distinzione: infatti morto il padre assolutamente i figli o le figlie sono fatti di diritto proprio; morto invece il nonno non sempre i nipoti o le nipoti diventano di diritto proprio, ma sono così se dopo la morte del nonno non siano ricascati nella potestà del proprio padre. Pertanto se alla morte del nonno il padre loro e sia vivo e sia stato in potestà del padre, allora dopo la morte del nonno vengono ad essere nella potestà del proprio padre; se invece quello, a quel tempo in cui è morto il nonno, o è già morto o è uscito dalla potestà del padre, allora quelli, poiché non possono cadere nella sua potestà, divengono di diritto proprio.

Poi c’è il problema del *postliminium*, sia per il padre, sia per il figlio, cioè se la prigionia faccia venire meno la *patria potestas*:

Gai 1, 129. Quod si ab hostibus captus fuerit parens, quamvis servus hostium fiat, tamen pendet ius liberorum propter **ius postliminii**, quo hi, qui ab hostibus capti sunt, si reversi fuerint, omnia pristina iura recipiunt; itaque reversus habebit liberos in potestate: Si vero illic mortuus sit, erunt quidem liberi sui iuris; sed utrum ex hoc tempore, quo mortuus est apud hostes parens, an ex illo, quo ab hostibus captus est, dubitari potest. Ipse quoque filius neposve si ab hostibus captus fuerit, similiter dicemus propter ius postliminii potestatem quoque parentis in suspenso esse.

129. Che se il padre sia stato fatto prigioniero dai nemici, benché egli diventi servo dei nemici, tuttavia è pendente il diritto dei figli a causa del diritto di postliminio, per il quale quelli che furono catturati dai nemici, se siano tornati, riacquistano i precedenti diritti; e così chi è tornato riavrà i figli sotto la potestà. Se invece lì sia morto, allora i figli saranno di proprio diritto; ma se da quel tempo in cui è morto il padre presso i nemici, o da quello in cui fu catturato dai nemici può essere in dubbio. Lo stesso figlio o il nipote, se sarà stato catturato dai nemici, similmente diremmo che anche la potestà del padre per il diritto di postliminio è in sospeso.

Segue la disciplina della *emancipatio* mediante l’espediente delle tre vendite, cui segue il caso del figlio dato in adozione:

Gai 1, 134. Praeterea parentes etiam **liberos in adoptionem datos** in potestate habere desinunt. Et in filio quidem, si in adoptionem datur, tres mancipationes et duae intercedentes manumissiones proinde fiunt, ac fieri solent, cum ita eum pater de potestate dimittit, ut sui iuris efficiatur. Deinde aut patri remancipatur, et ab eo is, qui adoptat, vindicat apud praetorem filium suum esse, et illo contra non vindicante a praetore vindicanti filius addicitur, aut non remancipatur patri, sed ab eo vindicat is, qui adoptat, apud quem in tertia mancipatione est.

134. Inoltre i padri cessano di avere in potestà anche i figli dati in adozione. E anche sul figlio, se è dato in adozione, tre mancipazioni e due manumissioni intermedie ci sono, e sogliono esserci, quando così il padre lo lascia dalla [propria] potestà perché diventi di proprio diritto. Di poi, o è rimancipato al padre, e da lui colui che adotta rivendica davanti al pretore che è figlio suo, e quello non rivendicando contro, dal pretore al rivendicante è assegnato come figlio; o non è rimancipato al padre, ma da quello rivendica colui che adotta presso il quale è dopo la terza mancipazione.

Sed sane commodius est patri remancipari. In ceteris vero liberorum personis, seu masculini seu feminini sexus, una scilicet mancipatio sufficit, et aut remancipantur parenti aut non remancipantur. Eadem et in provinciis apud praesidem provinciae solent fieri.

Ma ovviamente è più comodo per il padre che sia rimancipato. Nelle altre persone dei liberi, sia maschi che femmine, basta una sola mancipazione, e o è rimancipato al padre o non è rimancipato. Lo stesso si suole fare nelle province davanti al preside della provincia.

Segue poi una precisazione sulle persone *in causa mancipii*:

Gai 1, 138. Ii, **qui in causa mancipii sunt**, quia servorum loco habentur, vindicta, censu, testamento manumissi sui iuris fiunt. 139. Nec tamen in hoc casu lex Aelia Sentia locum habet. Itaque nihil requirimus, cuius aetatis sit is, qui manumittit et qui manumittitur; ac ne illud quidem, an patronum creditoremve manumissor habeat; ac ne numerus quidem lege Fufia Caninia finitus in his personis locum habet.

138. Quelli che sono *in causa mancipii*, poiché sono considerati come servi, [una volta] manomessi con la verghetta, o per censimento o per testamento divengono di proprio diritto. 139. Né peraltro in questo caso si applica la legge Elia Senzia. Così non ci occupiamo di che età sia quello che manomette e chi è manomesso; e neppure quello se il manumittente abbia un patrono o un creditore; e neppure il numero determinato per la legge Fufia Caninia in queste persone ha rilevanza.

Perciò il figlio mancipato tre volte, che si trova libero dal padre dopo la terza amancipazione, *sed adhuc in causa mancipii*, deve essere ancora manomesso dal “compare” del padre o *vindicta*, o *censu*, o *testamento*.

Segue poi una considerazione sulla impossibile *manumissio* della persona *in causa mancipii* perché dato a nossa:

Gai 1, 140. Quin etiam invito quoque eo, cuius in mancipio sunt, censu libertatem consequi possunt, excepto eo, quem pater ea lege mancipio dedit, ut sibi remancipetur; nam quodam modo tunc pater potestatem propriam reservare sibi videtur eo ipso, quod mancipio recipit. Ac ne is quidem dicitur invito eo, cuius in mancipio est, censu libertatem consequi, quem pater ex noxali causa mancipio dedit, veluti quod furti eius nomine damnatus est et eum mancipio actori dedit: nam hunc actor pro pecunia habet.

140. Piuttosto senza che anche lo voglia quello nel di cui mancipio sono, possono conseguire la libertà col censimento, eccettuato quello che il padre ha dato in mancipio col patto che gli sia rimancipato; infatti in qualche modo risulta che il padre si è voluto riservare la propria potestà per il fatto stesso che ha promesso in mancipio. E perché si è detto “senza che lo voglia quello nel cui mancipio si trova non possa essere conseguita la libertà”, [è quello] che il padre per un motivo nossale ha dato in mancipio, per esempio perché è stato condannato al posto suo per furto e lo ha dato in mancipio all’attore: infatti quello l’attore ha al posto del danaro [risarcimento].

Chiude una considerazione di ordine etico:

Gai 1, 141. In summa admonendi sumus adversus eos, quos in mancipio habemus, nihil nobis contumeliose facere licere; alioquin iniuriarum tenebimur. Ac ne diu quidem in eo iure detinentur homines, sed plerumque hoc fit dicis gratia uno momento; nisi scilicet ex noxali causa mancipantur.

141. In conclusione dobbiamo avvertire che contro quelli che abbiamo in mancipio niente ci è lecito fare di ingiurioso, altrimenti siamo passibili di ingiuria. E poi, che le persone non sono tenute a lungo in questa condizione, ma per lo più questo accade per modo di dire per una occasione; a meno che purtroppo non siano mancipati per una causa nossale.

***4) Adozione***:

Gai 1, 97–107: 97. Non solum tamen naturales liberi secundum ea, quae diximus, in potestate nostra sunt, erum et hi, quos adoptamus. 98. Adoptio autem duobus modis fit: aut **populi auctoritate** aut **inperio magistratus** velut praetoris. 99. **Populi auctoritate adoptamus** eos, qui sui iuris sunt: Quae species adoptionis dicitur **adrogatio**, quia et is, qui adoptat, rogatur, id est interrogatur, an velit eum, quem adoptaturus sit, iustum sibi filium esse; et is, qui adoptatur, rogatur, an id fieri patiatur; et populus rogatur, an id fieri iubeat. **Imperio magistratus adoptamus** eos, qui in potestate parentium sunt, sive primum gradum liberorum optineant, qualis est filius et filia, sive inferiorem, qualis est nepos neptis, pronepos proneptis.

97. Non soltanto dunque i figli naturali secondo le cose che abbiamo detto sono nella nostra potestà, ma anche quelli che adottiamo. 98. L’adozione allora avviene in due modi: o per autorità del popolo o per ordine del magistrato o del pretore. 99. Per autorità del popolo adottiamo quelli che sono di proprio diritto. Questa specie di adozione è detta *adrogatio* perché sia quello che adotta è rogato, cioè è interrogato se voglia che quello che dovrebbe essere adottato sia per lui un figlio legittimo; sia anche quello che è adottato è rogato se voglia subire questo; sia il popolo è rogato se ordini che questo sia. D’ordine del magistrato adottiamo quelli che sono nella potestà dei padri, sia che ottengano il primo grado di figli, quale è figlio o figlia, sia inferiore, quale è nipote o nipote, pronipote o pronipote.

L’effetto si ripercuote sui sottoposti:

Gai 1, 107. Illud proprium est eius adoptionis, quae per populum fit, quod is, qui liberos in potestate habet, si se adrogandum dederit, non solum ipse potestati adrogatoris subicitur, sed etiam liberi eius in eiusdem fiunt potestate tanquam nepotes.

107. E’ proprio di questa adozione che avviene per il popolo che quello che ha figli in potestà, se si dà in adozione, non soltanto sottomette se stesso alla potestà dell’arrogatore, ma anche i suoi figli saranno nella potestà di quello come se fossero nipoti.

***5) Tutela, curatela***:

La trattazione gaiana dell’argomento è molto lunga. In linea generale si distungue una tutela legittima, una testamentaria ed una dativa. Vediamone alcuni tratti essenziali:

Gai 1, 142 – 200: 142. Transeamus nunc ad aliam divisionem. Nam ex his personis, quae neque in potestate neque in manu neque in mancipio sunt, quaedam vel **in tutela** sunt vel **in curatione**, quaedam neutro iure tenentur. Videamus igitur, quae in tutela, quae in curatione sint: ita enim intellegemus ceteras personas, quae neutro iure tenentur. 143. Ac prius dispiciamus de **his, quae in tutela sunt**. 144. Permissum est itaque parentibus liberis, quos in potestate sua habent**, testamento tutores dare**: masculini quidem sexus inpuberibus, feminini vero inpuberibus puberibusque, vel cum nuptae sint. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse.

142. Passiamo ora ad un’altra divisione. Infatti delle persone che non sono in potestà né *in manu* né in mancipio alcune o sono sotto tutela, o sono sotto curatela, alcune non sono tenute da alcuna disciplina. Vediamo allora quali siano sotto tutela e quali siano sotto curatela: così infatti individueremo le altre persone che non sono tenute da alcuna disciplina. 143. E prima diciamo di quelle che sono sotto tutela. 144. E’ possibile per i genitori dare ai figli che hanno nella loro potestà dei tutori con il testamento: ai maschi impuberi, alle femmine invece impuberi e puberi o che siano sposate. Gli antichi infatti vollero che le femmine, anche se siano di compiuta età, fossero [sempre] sottoposte a tutela per l’incostanza del volere.

145. Itaque si quis filio filiaeque testamento tutorem dederit, et ambo ad pubertatem pervenerint, filius quidem desinit habere tutorem, filia vero nihilo minus in tutela permanet: Tantum enim ex lege Iulia et Papia Poppaea iure liberorum a tutela liberantur feminae. Loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: itaque etiam lege XII tabularum cautum est.

145. E così se qualcuno ha dato per testamento un tutore al figlio o alla figlia, ed entrambi sono giunti alla pubertà, il figlio cessa di avere il tutore, la figlia invece assolutamente rimane nella tutela. Infatti soltanto per la legge Giulia e Papia Poppea le femmine sono liberate dalla tutela per il diritto [d’avere avuto] dei figli. Diciamo questo eccetto le vergini vestali, che gli antichi vollero che anche [loro] fossero libere in onore del sacerdozio: e così anche è stabilito dalla legge delle 12 tavole.

Sul modo di nomina del tutore (nel testamento) Gaio specifica:

Gai 1, 148. Uxori, quae in manu est, proinde ac filiae, item nurui, quae in filii manu est, proinde ac nepti tutor dari potest. 149. Rectissime autem tutor sic dari potest: Lucium Titium liberis meis tutorem do vel uxori meae tutorem do. Sed et si ita scriptum sit: liberis meis vel uxori meae Titius tutor esto, recte datus intellegitur.

148. Alla moglie che è *in manu*, ovvero alla figlia, e così alla nuora che è *in manu* del figlio, e ancora alla nipote può essere dato un tutore. 149. Correttamente poi il tutore può essere nominato così: Lucio Tizio ai miei figli do come tutore o a mia moglie come tutore do. Ma anche se fosse scritto così: ai miei figli o a mia moglie Tizio sia tutore giustamente si intende che sia dato.

Ci può essere anche la possibilità di lasciar scegliere la donna:

150. In persona tamen uxoris, quae in manu est, recepta est etiam **tutoris optio**, id est ut liceat ei permittere, quem velit ipsa, tutorem sibi optare, hoc modo: Titiae uxori meae tutoris optionem do. Quo casu licet uxori tutorem optare vel in omnes res vel in unam forte aut duas.

150. Tuttavia nella persona della moglie, che è *in manu*, è consentita anche la scelta del tutore, cioè permettere in questo modo che le sia lecito scegliersi chi voglia essa stessa come tutore: a Tizia moglie mia do opzione del tutore. In questo caso è lecito alla moglie scegliere il tutore o in tutti gli affari o ad esempio in uno o due.

e quindi abbiamo:

Gai 1, 154. Vocantur autem hi, qui nominatim testamento tutores dantur, **dativi**, qui ex optione sumuntur, **optivi**.

154. Sono chiamati allora quelli che sono dati nominativamente tutori nel testamento, dativi; quelli che sono presi per scelta, optivi.

Ci sono poi i tutori indicati dalla legge:

Gai 1, 155. Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII tabularum agnati sunt tutores, **qui vocantur legitimi**.

155. A quelli cui non sia stato dato un tutore per testamento, per la legge delle 12 tavole sono dati come tutori gli agnati, che sono chiamati legittimi

Gai 1, 166. Exemplo patronorum recepta est et **alia tutela, quae et ipsa legitima vocatur**. Nam si quis filium nepotemve aut pronepotem inpuberes, vel filiam neptemve aut proneptem tam puberes quam inpuberes alteri ea lege mancipio dederit, ut sibi remanciparentur, remancipatosque manumiserit, legitimus eorum tutor erit.

166. Sull’esempio dei patroni è stata recepita anche un’altra tutela che è chiamata anch’essa legittima. Infatti se qualcuno il figlio o il nipote o il pronipote impubere, o la figlia o la nipote, o la pronipote tanto pubere che impubere l’ha data ad un altro in mancipio col patto che gliela rimancipasse, e poi ha manomesso i rimancipati, sarà loro legittimo tutore.

Ci sono poi i tutori fiduciari:

Gai 1, 166a. Sunt et **aliae tutelae, quae fiduciariae** vocantur, id est quae ideo nobis competunt, quia liberum caput mancipatum nobis vel a parente vel a coëmptionatore manumiserimus.

166a. Ci sono anche altre tutele che sono chiamate fiduciarie, cioè che in tanto ci spettano, in quanto la persona libera che ci è stata mancipata o dal padre o dal *coëmptionator* avremo manomesso.

Ci sono poi i tutori [dativi] sostituiti per assenza dei titolari:

Gai 1, 173. Praeterea senatus consulto mulieribus permissum est in absentis tutoris locum alium petere, quo petito prior desinit; nec interest, quam longe absit is tutor.

173. Inoltre con un senatoconsulto fu permesso alle donne al posto del tutore assente di chiederne un altro, chiesto il quale il primo cessa; né importa quanto a lungo sia assente il tutore.

E infine c’è il tutore [dativo] atiliano, dato cioè dal pretore:

Gai 1, 185. Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma ex lege Atilia a praetore urbano et maiore parte tribunorum plebis, **qui Atilianus tutor vocatur**; in provinciis vero a praesidibus provinciarum ex lege Iulia et Titia.

185. Se a qualcuno manchi del tutto il tutore, gli è dato nella città di Roma per la legge Atilia dal pretore urbano e dalla maggioranza dei tribuni della plebe, tutore che è chiamato atiliano; nelle privince invece è dato dai presidi delle province per la legge Giulia e Tizia.

Circa il modo di liberarsi dalla tutela, con le leggi augustee su famiglia e filiazione (*Iulia* e *Papia Poppea nuptialis*) accade questo:

Gai 1, 194. Tutela autem liberantur ingenuae quidem trium liberorum iure, libertinae vero quattuor, si in patroni liberorumve eius legitima tutela sint; nam et ceterae, quae alterius generis tutores habent, velut Atilianos aut fiduciarios, trium liberorum iure tutela liberantur.

194. Dalla tutela poi sono liberate le ingenue per il diritto dei tre figli, mentre le libertine dei quattro, se si trovano nella tutela legittima del patrono o dei suoi figli; infatti anche le altre, che hanno altri generi di tutori, come gli atiliani o i fiduciari, sono liberati dalla tutela per il diritto dei tre figli.

C’è poi un passo interessante perché parla della curatela [peraltro dimenticata[[1]](#footnote-1)] e perché propone il tema della garanzia per coloro che hanno aspettative sul patrimonio dei sottoposti a tutela:

Gai 1, 199. Ne tamen et pupillorum et eorum, qui in curatione sunt, negotia a tutoribus curatoribusque consumantur aut deminuantur, curat praetor, ut et tutores et curatores eo nomine satisdent. 200. Sed hoc non est perpetuum: nam et tutores testamento dati satisdare non coguntur, quia fides eorum et diligentia ab ipso testatore probata est; et curatores, ad quos non e lege curatio pertinet, sed qui vel a consule vel a praetore vel a praeside provinciae dantur, plerumque non coguntur satisdare, scilicet quia satis honesti electi sunt.

199. Perché gli affari e dei pupilli, e di coloro che sono sottoposti a curatela, non siano dilapidati dai tutori e dai curatori, interviente il pretore perché sia i tutori sia i curatori diano garanzia a quel titolo. 200. Ma questo non è in generale: infatti sia i tutori dati per testamento non sono costretti a garantire, poiché la loro affidabilità e diligenza è provata dallo stesso testatore; sia i curatori, cui compete la curatela non per legge ma che sono dati o dal console o dal pretore o dal preside della provincia, per lo più non sono costretti a garantire, proprio perché sono stati scelti sufficientemente onesti.

***6) Le persone – moglie e matrimonio***:

Gai 1, 108–115: 108. Nunc de his personis videamus, quae in manu nostra sunt. Quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est. 109. Sed in potestate quidem et masculi et feminae esse solent; in manum autem feminae tantum conveniunt. 110. Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coëmptione.

108. Ora vediamo di quelle persone che sono nella nostra mano. Cosa che è diritto proprio dei cittadini romani. 109. Ma in potestà sogliono essere sia i maschi sia le femmine; nella mano invece solo le femmine sono convenute. 110. Una volta così in tre modi convenivano nella mano: con l’uso, col farro, con la *coëmptio.*

Gai 1, 111. **Usu in manum conveniebat**, quae anno continuo nupta perseverabat; quia enim velut annua possessione usucapiebatur, in familiam viri transibat filiaeque locum optinebat. Itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni usum interrumperet. Sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine obliteratum est. 112. **Farreo in manum conveniunt** per quoddam genus sacrificii, quod Iovi Farreo fit; in quo farreus panis adhibetur, unde etiam confarreatio dicitur; complura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et sollemnibus verbis praesentibus decem testibus aguntur et fiunt. Quod ius etiam nostris temporibus in usu est: nam flamines maiores, id est Diales, Martiales, Quirinales, item reges sacrorum, nisi ex farreatis nati non leguntur: Ac ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium habere possunt. 113. **Coëmptione vero in manum conveniunt** per mancipationem, id est per quandam imaginariam venditionem: nam adhibitis non minus quam V testibus civibus Romanis puberibus, item libripende, emit vir mulierem, cuius in manum convenit.

111. Con l’uso conveniva nella mano quella che stava sposata per un anno intero; poiché infatti veniva usucapita come con un possesso annuale, passava nella famiglia del marito e otteneva il posto di figlia. Così la legge delle 12 tavole dispose che se qualcuna non avesse voluto in quel modo convenire nella mano del marito, quella una volta all’anno si assentasse per tre notti e in tal modo interrompesse l’uso di ciascun anno. Ma tutto questo diritto in parte è stato abrogato dalle leggi, in parte è stato annullato dalla desuetudine. 112. Col farro convengono nella mano per una specie di sacrificio che si fa a Giove farreo, nel quale si usa un pane di farro, d’onde anche è detta *confarreatio*; molte cerimonie per mettere in piedi questo regime con formule determinate e solenni, presenti dieci testimoni, sono fatte e messe in atto. Regime che ancora ai nostri giorni è in uso: infatti i flamini maggiori, cioè il diale, il marziale, il quirinale, lo stesso il *rex* delle cerimonie sacre, non sono scelti se non nati da nozze confarreate. Né gli stessi possono accedere al sacerdozio senza la *confarreatio*. 113. Con la *coëmptio* convengono nella mano con la *mancipatio*, cioè per mezzo di una certa vendita fittizia: infatti davanti a non meno di cinque testimoni cittadini romani puberi, e così un partotatore di bilancia, compra il maschio la femmina, nella cui mano [quella] conviene.

Questa disciplina di diritto arcaico era già nota. E’ invece interessante vedere quello che è successo dopo:

Gai 1, 114. Potest autem coëmptionem facere mulier non solum cum marito suo, sed etiam cum extraneo; **scilicet aut matrimonii causa facta coëmptio dicitur aut fiduciae**. Quae enim cum marito suo facit coëmptionem, ut apud eum filiae loco sit, dicitur matrimonii causa fecisse coëmptionem;

114. Può poi la donna fare la *coëmptio* non solo con suo marito ma anche con un estraneo; per questo la *coëmptio* si dice fatta o per matrimonio o per fiducia. Quella infatti che con suo marito fa la *coëmptio* perché sia presso di lui come figlia, si dice aver fatto la *coëmptio* per matrimonio;

quae vero alterius rei causa facit coëmptionem aut cum viro suo aut cum extraneo, velut tutelae evitandae causa, dicitur fiduciae causa fecisse coëmptionem. 115. Quod est tale: si qua velit quos habet tutores deponere et alium nancisci, illis auctoribus coëmptionem facit; deinde a coëmptionatore remancipata ei, cui ipsa velit, et ab eo vindicta manumissa incipit eum habere tutorem, a quo manumissa est; qui **tutor fiduciarius dicitur**, sicut inferius apparebit. 115a. Olim etiam testamenti faciendi gratia fiduciaria fiebat coëmptio: tunc enim non aliter feminae testamenti faciendi ius habebant, exceptis quibusdam personis, quam si coëmptionem fecissent remancipataeque et manumissae fuissent; sed hanc necessitatem coëmptionis faciendae ex auctoritate divi Hadriani senatus remisit.

quella invece che fa la *coëmptio* per un altro motivo o con un suo uomo o con un estraneo, per esempio per evitare la tutela, si dice aver fatto la *coëmptio* per fiducia. 115. Cosa che è così: se una vuole dismettere i tutori che ha e prendersene un altro, fa una *coëmptio* con quelle figure; poi rimancipata dal *coëmptionator* a quello che lei desidera, e da quello stesso manomessa con la verghetta, comincia ad avere come tutore quello dal quale è stata manomessa; il quale è detto tutore fiduciario, come apparirà più sotto. 115a. Una volta c’era la tutela fiduciaria anche per fare testamento: allora infatti non avevano altrimenti diritto di fare testamento, eccettuate alcune persone, se non avendo fatto la *coëmptio* ed essere state rimancipate e manomesse; ma questo bisogno di fare la *coëmptio* per autorità del divo [*cioè: del morto imperatore*] Adriano il senato l’ha cancellato.

***7) Dote***:

Fest., Dotem (69Μ): Dotem manifestum est ex greco esse. Nam διδόναι dicitur apud eos dare.

Dote: dote è chiaro che viene dal greco. Infatti διδόναι si dice presso di loro “dare”.

Gai 3, 95a: [. . .] si debitor mulieris iussu eius, dum [. . .] doti **dicat** quod debet. Alius autem obligari eo modo non potest. Et ideo si quis alius pro muliere dotem viro promittat, communi iure obliga [. . .].

95a. […] se il debitore della donna per suo ordine, mentre […] dica alla dote ciò che deve. Un altro non può essere obbligato in questo modo. E così se qualcun altro a vantaggio della donna prometta al maschio, per diritto generale obbli…

Cic. *top*. 23: Ab effectis rebus hoc modo: cum mulier viro in manum convenit, omnia quae mulieris fuerunt viri fiunt dotis nomine.

23. Dalle cose accadute in questo modo: quando la donna conviene nella mano dell’uomo, tutte le cose che furono della donna divengono del marito a titolo di dote.

D. 23, 3 De iure dotium, 7 Ulpianus, *l. 31 ad Sabinum*, pr.-1: pr. Dotis fructum ad maritum pertinere debere aequitas suggerit: cum enim ipse onera matrimonii subeat, aequum est eum etiam fructus percipere. 1. Si fructus constante matrimonio percepti sint, dotis non erunt: si vero ante nuptias percepti fuerint, in dotem convertuntur, nisi forte aliquid inter maritum futurum et destinatam uxorem convenit: tunc enim quasi donatione facta fructus non redduntur.

pr. L’equità suggerisce che i proventi della dote debbano spettare al marito: dal momento che infatti lo stesso subisca le spese del matrimonio, è equo che egli percepisca anche i proventi. 1. Se i proventi in costanza di matrimonio siano percepiti, non saranno della dote: solo se siano stati percepiti prima delle nozze sono convertiti in dote, a meno che per caso fra il futuro marito e la destinata moglie qualcosa sia stato convenuto: allora infatti i proventi non sono conferiti quasi fosse una donazione.

Ma un vero “trattatello” sul regime della dote ci perviene dalle *Regulae* ulpianee:

Ulp., *Tit.* 6 De dotibus,1-9: 1. Dos aut **datur**, aut **dicitur**, aut **promittitur**. 2. Dotem dicere potest mulier, quae nuptura est, et debitor mulieris, si iussu eius dicat; item parens mulieris virilis sexus per virilem sexum cognatione iunctus, velut pater, avus paternus. Dare, promittere dotem omnes possunt. 3. Dos aut **profecticia** dicitur, id est quam pater mulieris dedit; aut **adventicia**, id est ea, quae a quovis alio data est. 4. Mortua in matrimonio muliere dos a patre profecta ad patrem revertitur, quintis in singulos liberos in infinitum relictis penes virum. Quod si pater non sit, apud maritum remanet. 5. Adventicia autem dos semper penes maritum remanet, praeterquam si is, qui dedit, ut sibi redderetur, stipulatus fuit; quae dos specialiter **recepticia** dicitur. 6. Divortio facto, **si quidem sui iuris sit mulier**, ipsa habet actionem, id est dotis repetitionem; quodsi in potestate patris sit, pater adiuncta filiae persona habet actionem rei uxoriae; nec interest, adventicia sit dos, an profecticia. 7. Post divortium defuncta muliere, heredi eius actio non aliter datur, quam si moram in dote mulieri reddenda maritus fecerit. 8. Dos si pondere, numero, mensura contineatur, annua, bima, trima die redditur; nisi si ut praesens reddatur, convenerit. Reliquae dotes statim redduntur. 9. **Retentiones ex dote** fiunt aut propter liberos, aut propter mores, aut propter inpensas, aut propter res donatas, aut propter res amotas.

1. La dote o è data, o è detta, o è promessa. 2. La donna, che è sposata, può dire la dote e il debitore della donna se lo dica per suo ordine; lo stesso il parente della donna di sesso virile congiunto per parentela virile, come il padre, il nonno paterno. Tutti possono dare o promette la dote. 3. La dote o è detta “profettizia”, ciò è quella che dette il padre della donna; o “avventizia”, ciò è quella che da qualsiasi altro è data. 4. Morta la donna in costanza di matrimonio la dote pervenuta dal padre ritorna al padre, lasciato presso il marito un quinto per ciascun figlio in perpetuo. Che se non (ci) sia il padre, rimane presso il marito. 5. La dote avventizia invece rimane sempre presso il marito, eccetto che se quello che la dette stipulò che gli fosse resa; dote che è specialmente chiamata “ricettizia”. 6. Fatto il divorzio, se la donna sia *sui iuris*, la stessa ha l’azione, cioè la ritenzione della dote, mentre se è nella potestà del padre, il padre in aggiunta alla persona della figlia ha l’azione del patrimonio muliebre, né importa se la dote sia avventizia o profettizia. 7. Morta la moglie dopo il divorzio, al di lei erede nessun’altra azione è data [se non] quella se il marito ha fatto ritardo a restituire la dote alla moglie. 8. La dote se è consistente in [beni di] peso, numero, misura, annualmente, biennalmente, triennalmente è resa; a meno che fosse convenuto che fosse resa come attuale. Le altre doti sono date subito. 9. Le ritenute dalla dote ci sono o per i figli, o per il comportamento, o per le spese, o per le donazioni, o per le cose fatte sparire.

***8) Divorzio:***

D. 50, 16 De verborum significatione, 191 Paulus, *l. 35 ad ed.*: Inter "divortium" et "repudium" hoc interest, quod repudiari etiam futurum matrimonium potest, non recte autem sponsa divortisse dicitur, quod divortium ex eo dictum est, quod in diversas partes eunt qui discedunt.

191. Fra divorzio e ripudio ci passa questo: che si può essere ripudiati anche in vista di un futuro matrimonio, mentre non correttamente si dice che la promessa sposa abbia divorziato, poiché il divorzio è chiamato così dal fatto che vanno in direzioni diverse coloro che si separano.

***9) Persone fisiche e giuridiche***:

D. 3, 4 Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur, 1 Gaius, *l. 3 ad ed. provinciale*,1. Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum **rei publicae** habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in **re publica**, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat.

1. A quelle entità cui è permesso avere personalità di società di collegio e di qualunque altro loro tipo, è loro prerogativa avere patrimoni comuni sull’esempio della repubblica, cassa comune e amministratore o sindaco, per mezzo del quale così come nella repubblica, quello che sia necessario sia fatto o che avvenga in comune, sia fatto e avvenga.

1. Gai 2, 64; Ulp., *Tit.* 13; Gai 3, 106: *Furiosus nullum negotium gerere potest quia non intellegit quid agat*. [↑](#footnote-ref-1)